



NOTA OPERATIVA N. 13/2014

OGGETTO: le nuove possibilità di utilizzo dell' "ACE".

- Brevi premesse

La presente nota operativa ha lo scopo di fornire alcuni **chiarimenti** sul tema degli **Aiuti alla Crescita Economica (ACE)**; chiarimenti dovuti al fatto che il Legislatore, come al solito, elabora norme di difficile ed incerta applicazione pratica, che mettono in difficoltà sia i contribuenti, sia la stessa Amministrazione Finanziaria.

Il Presidente dell'Accademia, **Paolo Moretti**, in un articolo "**Le misure per creare fiducia e far crescere il Paese**", pubblicato sul Corriere Tributario, aveva testualmente affermato: "L'incertezza interpretativa della normativa coinvolge negativamente anche la stessa Amministrazione Finanziaria, che si vede costretta ad adeguare le proprie regole di comportamento con una dispendiosa opera di riconversione culturale del personale addetto al controllo e all'accertamento".

Anche la Dott.ssa **Rossella Orlandi**, Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in un recente convegno "**A 10 anni dalla riforma del Testo Unico sulla tassazione delle imprese**", tenutosi presso l'Università "LUISS Guido Carli", si è espressa in tal senso, sottolineando la necessità, da parte del Legislatore, di elaborare **norme più semplici** e di eliminare "**i paletti troppo rigidi e non sempre chiarissimi che complicano la vita a tutti, al fine di non ingarbugliare il sistema ed acuirne la criticità**".

- Introduzione

Il **Decreto Legge 201**, del 6 Dicembre 2011, ha introdotto il cd. "**ACE**" (Aiuto alla Crescita Economica), che consiste nella possibilità di dedurre dal reddito una quota (rendimento nozionale) delle risorse investite durevolmente nell'attività d'impresa.

Recentemente il **Decreto Legge 91**, del 24 Giugno 2014, ha modificato la normativa in esame, ampliandone i vantaggi.

L'intervento legislativo ha infatti introdotto la possibilità, per i contribuenti che maturano un'eccedenza dell'ACE, di convertire la quota deducibile in credito d'imposta da utilizzare per il pagamento dell'Irap. Tale novità è coerente con la volontà manifestata dal legislatore di ridurre gradualmente l'incidenza dell'Irap nel nostro sistema impositivo (vedi la norma che esclude dall'Irap degli stipendi corrisposti ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2015).

In aggiunta alla possibilità di convertire l'eccedenza deducibile in credito Irap, è stato previsto un incremento dell'agevolazione fiscale per le sole società che sono quotate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo spazio economico Europeo.

- **Il funzionamento dell'ACE.**

L'Aiuto alla Crescita Economica è un incentivo fiscale spettante ai contribuenti che svolgono **attività d'impresa** e che hanno **incrementato il capitale proprio** dell'attività.

Rientrano, pertanto, nella normativa in esame :

1. Società di capitali, Enti e Trust residenti [di cui all'art. 73 Tuir comma 1, lettera a) e b)]
2. Stabili organizzazioni di Società ed Enti di ogni tipo, compresi i Trust, con o senza personalità giuridica non residenti [di cui all'art. 73 Tuir comma 1 lettera c)].
3. Soggetti Irpef (persone fisiche, società di persone e imprese familiari) che svolgono attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per natura o per opzione.

Sono esclusi dalla normativa in oggetto **le società sottoposte a procedure concorsuali** (fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria delle grandi imprese).

In merito a tali esclusioni, la Circolare 12/E del 2014 dell' Agenzia delle Entrate **ha chiarito** che la motivazione di tali esclusioni è data dalla natura delle procedure concorsuali che non sono finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica.

Per i contribuenti assoggettati alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, dunque, **qualora tale procedura fosse finalizzata al risanamento della società non opererebbe l'esclusione dall'agevolazione in rassegna**.

La deduzione spettante è pari al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale rispetto a quello esistente al 13 dicembre 2010. Il rendimento nozionale, così come stabilito dalla **Legge 147/2013**, è pari:

1. Al 4% dell'incremento di capitale proprio per l'anno d'imposta 2014;
2. Al 4,5% dell'incremento di capitale proprio per l'anno d'imposta 2015;
3. Al 4,75% dell'incremento di capitale proprio per l'anno d'imposta 2016.

Ai fini del calcolo della deduzione, le regole sono parzialmente diverse tra i contribuenti soggetti ad Ires e quelli soggetti ad Irpef.

Per i soggetti Irpef, infatti, la base di calcolo della quota deducibile è il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.

I soggetti Ires, invece, devono considerare la somma algebrica degli incrementi e decrementi di capitale a decorrere dal periodo d'imposta 2011.

Al fine di quantificare l'incremento di capitale, rilevano:

- **I conferimenti e versamenti in denaro** dei soci, anche mediante rinuncia a un credito. Tali conferimenti rilevano dalla data del versamento o dalla data dell'atto di rinuncia al credito;
- **Gli accantonamenti di utili a riserva disponibile o la trasformazione di riserve indisponibili in riserve disponibili.** Questi, a differenza dei conferimenti, rilevano dall'inizio del periodo d'imposta per il quale l'assemblea delibera di destinare l'utile, in tutto o in parte, a riserva disponibile.

Gli incrementi di capitale proprio devono essere considerati al netto dei decrementi, che rilevano sempre da inizio esercizio d'imposta.

Le operazioni che comportano un decremento del capitale ovvero la variazione in diminuzione della base di calcolo dell'ACE sono:

- **Qualsiasi attribuzione ai soci o partecipanti della società** (es. distribuzione di riserve di utili, restituzione di capitale ecc.);
- **Riclassificazioni di riserve disponibili in riserve indisponibili;**
- **Gli acquisti di partecipazioni in società controllate;**
- **Gli acquisti di aziende o di rami di aziende.**

Gli incrementi e decrementi da prendere in considerazione sono sia quelli dell'esercizio in corso (ragguagliati all'anno nei casi previsti dalla Legge), **sia quelli avvenuti dal periodo d'imposta 2011**, considerati per il loro intero ammontare.

Il limite massimo della variazione in aumento del capitale è dato dal valore del Patrimonio Netto Contabile esistente alla chiusura dell'esercizio (compreso l'utile), ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

Es.1 Si ipotizza che la società “α” nei precedenti periodi d’imposta non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’ACE, mentre nel 2014 abbia effettuato le seguenti operazioni:

1. Accantonamento utili 2013 a riserva straordinaria di 20.000 euro in data, 30/04/2014;
2. Versamento in conto capitale di 15.000 euro, in data 1/7/2014;
3. Trasformazione di riserva straordinaria in riserva vincolata pari a 5.000 euro, in data 30/11/2014.

Ai fini del calcolo dell’ACE si dovranno considerare interamente sia l’incremento derivante dall’accantonamento di utili, sia il decremento derivante dalla riclassificazione delle riserve. Il versamento, invece, dovrà essere ragguagliato all’anno e pertanto rileverà per il 50%.

Deduzione spettante per il 2014 = 4% di (20.000+7.500-5.000) = 900€.

Per l’anno d’imposta 2015, invece, la base di calcolo dell’agevolazione sarà pari alle operazioni del 2014 considerate per il loro intero ammontare (20.000+15.000-5.000) più quelle del 2015.

BASE DI CALCOLO DELL’ACE		
	ELEMENTI POSITIVI	ELEMENTI NEGATIVI
Soggetti Irpef	- Patrimonio netto a fine esercizio	
Soggetti Ires	<ul style="list-style-type: none"> - Conferimenti e versamenti dell’anno (a decorrere dalla data di versamento); - Conferimenti e versamenti anni precedenti (dal 2011); - Accantonamento di utili a riserva disponibile; - Quota di riserve indisponibili trasformata in disponibile. 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualsiasi attribuzione ai soci o partecipanti della società; - Gli acquisti di partecipazioni in società controllate; - Gli acquisti di aziende o di rami di aziende; - Quota di riserve disponibili trasformata in indisponibile.

Le società che sono quotate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo spazio economico Europeo, **con l’entrata in vigore del decreto Legge 91/2014, avranno la possibilità di veder incrementata la base di calcolo dell’ACE del 40%.**

Ciò significa che, riprendendo i dati dell’esempio precedente, il rendimento nozionale del 2014 risulterebbe di euro 1.260 = 4% di [22.500 + (40% di 22.500)].

Questa ulteriore agevolazione è valida solo **per il primo anno d’imposta in cui la società viene quotata e per i due periodi successivi.**

Tutti i contribuenti che non possono usufruire dell'agevolazione in esame, perché il reddito imponibile è inferiore all'ACE deducibile, possono **riportare l'eccedenza di ACE non utilizzata all'anno d'imposta successivo.**

Dall'anno d'imposta 2014, inoltre, l'eccedenza dell'ACE potrà essere sia dedotta dal reddito Ires, o Irpef, sia convertita in credito d'imposta per il pagamento dell'Irap.

- Trasformazione dell'eccedenze in credito Irap

Il D.L. 201/2011, al 4° comma dell'art. 1, dispone che *“La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.** Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo”*

Il recente intervento legislativo ha, dunque, introdotto la **possibilità di convertire l'eccedenza dell'ACE in credito d'imposta.**

L'eccedenza è pari alla differenza tra rendimento nozionale e reddito complessivo netto, quindi il reddito al netto delle perdite pregresse.

La **Circolare 12/2014** dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **il riporto in avanti dell'ACE**, senza alcun limite quantitativo e temporale, **e conseguentemente la conversione in credito Irap**, potrà avvenire solo per la parte di rendimento nozionale che supera il reddito netto.

In sostanza il contribuente deve obbligatoriamente utilizzare l'ACE nel periodo d'imposta in cui questo matura e, solo se ciò non è possibile per incapienza nel reddito, si potrà effettuare il riporto in avanti o l'eventuale conversione.

Es.2 La società “α” ha nel 2014 un reddito netto pari a 1.000 euro e un ACE di 3.000 euro, il limite massimo di riporto in avanti è pari a 2.000 euro (3.000-1.000) anche qualora nel 2014 avesse scelto di non utilizzare l'ACE disponibile.

La conversione in **credito** dovrà avvenire applicando le **aliquote di cui agli art. 11 e 77 del Tuir all'eccedenza e il credito dovrà essere ripartito in 5 anni.**

In sostanza, **le società di capitali** potranno fruire di un credito pari al **27,5% dell'eccedenza ACE**, mentre **i soggetti Irpef dovranno applicare l'aliquota relativa allo scaglione di reddito di appartenenza.**

In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione, e **basandosi su una pura interpretazione letterale della norma**, **i soggetti Irpef dovranno applicare l'aliquota in vigore nell'anno in cui verrà convertita l'eccedenza in credito e non le diverse aliquote dei 5 anni.**

Secondo questa interpretazione, però, i contribuenti che vedranno aumentare il proprio reddito nel corso dei cinque anni, e conseguentemente l'aliquota progressiva, saranno penalizzati rispetto al semplice riporto in avanti dell'eccedenza ACE.

Es.3 L'impresa individuale "X" nel 2014 matura un'eccedenza ACE di 10.000 euro e sceglie di convertirla in credito. Il reddito del 2014 è pari a 0, pertanto l'aliquota da applicare all'eccedenza è pari al 23%. Il credito Irap da ripartire in 5 anni è pari a 2.300€ (23% di 10.000).

Ipotizzando che nel 2015 il reddito sarà 28.000 euro, aliquota progressiva 27%, se l'impresa avesse scelto di riportare l'eccedenza ACE avrebbe avuto un maggior vantaggio fiscale pari alla differenza tra aliquota del 2014 e quella del 2015 (4% di 10.000 = 400€). Senza voler poi quantificare il vantaggio finanziario di non dover "spalmare" il credito in 5 anni.

Un altro aspetto incerto a cui prestare attenzione è quello della **ripartizione del credito in 5 quote annuali**. Nel caso in cui il debito Irap non fosse capiente negli anni successivi al primo **si dovrebbe poter rimandare l'utilizzo del credito al primo periodo d'imposta utile**.

La norma infatti dispone che il credito "*va ripartito in cinque quote annuali di pari importo*" e non fa riferimento tassativo "ai cinque periodi d'imposta consecutivi".

Sarebbe opportuno, tuttavia, un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla **problematica delle aliquote, nonché al vincolo dei cinque anni**. Tali limitazioni, infatti, comporterebbero uno snaturamento dell'agevolazione che era stata pensata inizialmente in un'ottica pro-contribuente.

Il credito d'imposta, così come previsto dalla norma, potrà essere utilizzato esclusivamente a scampo dell'Irap. Tuttavia, non essendo qualificabile come credito Irap, **non dovrà essere preso in considerazione ai fini del calcolo del limite di 15.000 euro per l'apposizione del visto di conformità**, pur considerandolo credito Irap si tratterebbe comunque di compensazione verticale e quindi ininfluenza.

Es.4 Nel 2015 la società "A" compensa 14.000 euro di credito Irap 2014 con l'Iva e utilizza 2.000 euro di credito d'imposta ACE per il pagamento dell'acconto Irap 2015. In questo caso non sarà necessario il visto di conformità in Unico/2015.

L'ultimo aspetto da considerare riguarda la fruizione dell'agevolazione per **le società in regime di trasparenza fiscale**.

Le società di persone e le società di capitali tassate per trasparenza infatti **assegnano l'eccedenza dell'ACE al singolo socio**, che potrà poi sfruttarla in deduzione dal reddito d'impresa.

A causa di questa particolare modalità di fruizione dell'agevolazione è **assolutamente probabile che i singoli soci delle suddette società**, a causa della peculiare situazione fiscale di ciascuno di essi, **avranno interessi discordanti in merito al riporto in avanti dell'eccedenze**, che ha effetti diversi in base al reddito del singolo socio, **ovvero in merito alla conversione in credito d'imposta**, che presumibilmente dovrebbe essere utilizzato direttamente dalla società in qualità di soggetto passivo Irap.

E', quindi, assolutamente **indispensabile**, per questa tipologia di contribuenti, **che venga chiarito chi sia legittimato ad aderire all'opzione per la conversione dell'eccedenza dell'ACE** (il socio o la società) **e chi possa effettivamente sfruttare il credito ai fini del pagamento dell'Irap**, nonché se siano consentite opzioni diverse per i diversi soci.

CONVERSIONE DELL'ECCEDEZZA ACE IN CREDITO

1. È convertibile solo la quota di ACE eccedente il reddito netto;
2. È facoltativa;
3. Il credito deve essere rateizzato in 5 rate;
4. Il credito è pari al 27,5% dell'eccedenza ACE per i soggetti Irpef, mentre è variabile per i soggetti Ires.

- Conclusioni

L'Aiuto alla Crescita Economica consiste nella possibilità di dedurre dal reddito d'impresa il rendimento nozionale degli incrementi di capitale proprio.

Il rendimento nozionale stabilito per gli anni d'imposta 2014-2016 è stato incrementato per la totalità dei contribuenti, solo per le società quotate la base di calcolo dell'ACE è aumentata del 40% per il primo anno di quotazione e per i due successivi.

Dal periodo d'imposta in corso (2014) si potranno convertire le eccedenze dell'ACE in credito d'imposta utilizzabile per il pagamento dell'Irap.

Quest'ulteriore facoltà concessa alla totalità dei contribuenti deve essere attentamente valutata in quanto in determinate circostanze può determinare una riduzione del beneficio rispetto al classico riporto dell'eccedenza secondo le regole ordinarie.

Gli iscritti all'Accademia di Ragioneria potranno richiedere ulteriori chiarimenti e approfondimenti sul tema.

Il Redattore
Dott. Alessandro Corona

Il Presidente della Fondazione
Prof. Paolo Moretti